

# APPALTO

per la fornitura di

---

**“Contenitori in materiale plastico per la raccolta differenziata dei rifiuti”**

## ▶ LOTTO 1

CIG  
7608613A11

fornitura contenitori non carrellati della capacità di lt. 10 - 25 - 30 - 40

## ▶ LOTTO 2

CIG  
7608619F03

fornitura contenitori carrellati 2 / 4 ruote della capacità di lt. 120 - 240 - 360 - 660

## INDICE

Art. 1 – Oggetto .....	2
Art. 2 - Importo e quantitativi stimati dell'appalto .....	2
Art. 3 – Durata .....	3
Art. 4 - Prestazioni principali e prestazioni secondarie .....	4
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione dell'appalto .....	4
Art. 6 - Requisiti e caratteristiche della fornitura .....	4
Art. 7 - Personalizzazione grafica .....	4
Art. 8 - Campionatura .....	4
Art. 9 - Termini e modalità di consegna .....	5
Art. 10 - Verifiche .....	5
Art. 11 - Garanzia dei contenitori .....	6
Art. 12 - Fatturazione e pagamenti .....	6
Art. 13 - Penali .....	7
Art. 14 - Domicilio e referente dell'aggiudicatario .....	8
Art. 15 - Direttore dell'Esecuzione .....	8
Art. 16 - Garanzia definitiva .....	8
Art. 17 - Invariabilità dei prezzi .....	10
Art. 18 - Responsabilità dell'aggiudicatario .....	10
Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori .....	10
Art. 20 - Codice etico .....	10
Art. 21 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	11
Art. 22 - Osservanza legge 136/2010 .....	11
Art. 23 - Forma del contratto .....	11
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto - Cessione dell'azienda .....	12
Art. 25 - Cessione del credito .....	12
Art. 26 - Risoluzione del contratto .....	12
Art. 27 - Fallimento dell'aggiudicatario .....	13
Art. 28 - Richiamo a legge o regolamenti .....	13
Art. 29 - Disposizioni finali e allegati .....	13

### Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di contenitori in materiale plastico per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituita come segue:

- Lotto n. 1: contenitori non carrellati in polipropilene da 10, 25, 30, 40 lt per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Lotto n. 2: contenitori carrellati 2/4 ruote in polietilene ad alta densità HDPE, da 120, 240, 360, 660 lt, per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I contenitori sopraindicati saranno qualificati per caratteristiche tecnico-costruttive e quantificati nel numero nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, di seguito definito Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'effettuazione della fornitura.

### Art. 2 - Importo e quantitativi stimati

L'importo totale della fornitura, suddivisa in lotti, viene stimato come sotto indicato:

- Lotto n. 1: Euro 39.145,62 (trentanovemilacentoquarantacinque/62) oltre IVA;
- Lotto n. 2: Euro 509.861,98 (cinquecentonovemilaottocentosessantuno/98) oltre IVA;

per un importo totale pari ad € 549.007,60 (cinquecentoquarantanovemilasette/60) oltre IVA.

APM si riserva la facoltà di effettuare, nel periodo di validità contrattuale, ulteriori ordinativi di contenitori, alle medesime condizioni, fino a un massimo del 20% in aumento rispetto alle quantità complessivamente indicate per singolo lotto, per un importo complessivo pari ad € 658.809,12 (seicentocinquantottomilaotto centonove/12) oltre IVA.

In ogni caso la fornitura è da considerarsi "a misura" sulla base dei quantitativi effettivamente consegnati, con applicazione del prezzo unitario offerto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono previste interferenze tra fornitore e APM.

Gli importi unitari a base di gara sono i seguenti:

LOTTO	Descrizione	Importo unitario, al netto d'IVA	
		(in cifre)	(in lettere)
1	Contenitore 10 lt	€ 1,53	(uno/53)
	Contenitore 25 lt	€ 3,78	(tre/78)
	Contenitore 30 lt	€ 4,51	(quattro/51)
	Contenitore 40 lt	€ 4,59	(quattro/59)
2	Contenitore 120 lt	€ 23,42	(ventitré/42)
	Contenitore 240 lt	€ 33,00	(trentatré/00)
	Contenitore 360 lt	€ 47,61	(quarantasette/61)
	Contenitore 660 lt	€ 128,53	(centoventotto/53)

Nella seguente tabella si riportano le quantità stimate, distinte per tipologia di rifiuto, dei contenitori oggetto della presente gara:

Lotto	Capacità	Rifiuto	Colore		Quantità
			coperchio	fusto	
1	10 lt	Frazione organica	Marrone	Marrone	n. 9.045
	25 lt	Frazione organica	Marrone	Marrone	n. 2.555
	30 lt	Vetro	Verde	Verde	n. 2.505
	40 lt	Carta	Bianco	Bianco	n. 948
2	120 lt	Vetro	Verde	Grigio scuro	n. 2.216
		Frazione indifferenziata	Grigio scuro	Grigio scuro	n. 1.800
		Frazione organica	Marrone	Grigio scuro	n. 1.171
		Carta	Bianco	Grigio scuro	n. 727
		TOTALE			
	240 lt	Frazione indifferenziata	Grigio scuro	Grigio scuro	n. 676
		Frazione organica	Marrone	Grigio scuro	n. 87
		Carta	Bianco	Grigio scuro	n. 534
		Plastica	Giallo	Grigio scuro	n. 792
		TOTALE			
	360 lt	Frazione indifferenziata	Grigio scuro	Grigio scuro	n. 532
		Carta	Bianco	Grigio scuro	n. 671
		Plastica	Giallo	Grigio scuro	n. 673
		TOTALE			
	660 lt	Frazione indifferenziata	Grigio scuro	Grigio scuro	n. 698
		Carta	Bianco	Grigio scuro	n. 467
		Plastica	Giallo	Grigio scuro	n. 493
		TOTALE			

### Art. 3 - Durata

La durata dell'appalto in oggetto è fissata in mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo complessivo di aggiudicazione.

#### **Art. 4 - Prestazioni principali e prestazioni secondarie**

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che la prestazione principale del presente appalto consiste nella fornitura dei beni sopraindicati; non vi sono prestazioni secondarie.

#### **Art. 5 - Criterio di aggiudicazione dell'appalto**

La procedura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

#### **Art. 6 - Requisiti e caratteristiche della fornitura**

Requisiti e caratteristiche dei contenitori oggetto del presente appalto sono riportati nelle Specifiche Tecniche, allegate al presente Capitolato con la dicitura "Allegato A" e "Allegato B", come sotto dettagliato:

Lotto	Descrizione	Capacità	Specifiche tecniche
1	Contenitore in polipropilene non carrellato	10 lt	Allegato A
		25 lt	
		30 lt	
		40 lt	
2	Contenitore in polietilene ad alta densità HDPE carrellato 2/4 ruote	120 lt	Allegato B
		240 lt	
		360 lt	
		660 lt	

Tutti i contenitori dovranno essere rispondenti ai requisiti e caratteristiche richieste e alle norme comunitarie e nazionali regolanti la materia, **a pena di esclusione** dell'offerta.

#### **Art. 7 - Personalizzazione grafica**

Ciascun contenitore dovrà riportare la personalizzazione grafica, sul lato anteriore (frontale) del fusto, di formato adeguato alle dimensioni dello stesso (min A5, max A3 circa), come da layout successivamente fornito da APM in formato jpeg.

La personalizzazione grafica, da sottoporre all'approvazione da APM, dovrà essere realizzata:

- per quanto al Lotto n. 1, con stampa serigrafica, monocolori;
- per quanto al Lotto n. 2, in forma adesiva su un supporto ad alta adesività, in quadricromia.

#### **Art. 8 - Campionatura**

In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità e idoneità del materiale offerto dal concorrente nonché di consentire l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, è richiesta, per ciascun lotto, la presentazione di un campione per ogni volumetria di contenitore.

I campioni dovranno corrispondere a quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati (con la sola eccezione della colorazione) e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica dal concorrente, **pena l'esclusione** dalla gara.

In caso di aggiudicazione, i contenitori forniti dovranno essere conformi alla campionatura presentata in

sede di gara.

I campioni dell'aggiudicatario saranno conservati presso APM e saranno utilizzati come beni di riferimento per la verifica e accettazione della fornitura. APM comunicherà comunque, mezzo pec, a tutti i concorrenti il giorno a partire dal quale i campioni saranno disponibili per il ritiro che dovrà avvenire a cure e spese del concorrente entro 15 (quindici) giorni lavorativi da detta comunicazione. Trascorso tale termine, APM resta assolta dall'obbligo di restituzione dei campioni e il concorrente non potrà avanzare alcun diritto sulla campionatura presentata e non ritirata.

#### **Art. 9 - Termini e modalità di consegna**

L'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.

La fornitura del materiale avverrà nel corso del periodo di validità contrattuale, di cui al precedente art. 3 sulla base di specifici ordinativi, trasmessi da APM mezzo pec e riportanti l'indicazione della tipologia e del quantitativo.

APM concorderà con l'aggiudicatario i quantitativi e tipologie di contenitori, al fine di ottimizzare i carichi.

I contenitori dovranno essere consegnati entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di inoltro dell'ordinativo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato, mediante l'impiego di automezzi dotati di sponda idraulica e traspallets per lo scarico e la movimentazione dei contenitori e in regola con le disposizioni vigenti in tema di trasporto, nel pieno rispetto del Codice della Strada.

La data di consegna dovrà risultare da apposito documento di trasporto, controfirmato dalle parti.

I contenitori dovranno essere forniti ad APM:

- relativamente al Lotto n. 1, completamente montati;
- relativamente al Lotto n. 2:
  - volumetria da 120, 240 e 360 lt: con le ruote smontate e inserite all'interno di ogni contenitore pronte per essere montate;
  - volumetria 660 lt: completamente montati.

La consegna è da intendersi a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, compreso ogni rischio e spesa inerente trasporto e spedizione e dovrà avvenire presso le sedi indicate da APM negli ordinativi, situate all'interno del territorio comunale di Monterotondo (RM). Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni attività e operazione riferita alla consegna, quali, a puro titolo esemplificativo, imballo, trasporto, movimentazione, carico e scarico dai mezzi.

É facoltà di APM procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 10 - Verifiche**

APM procederà, mediante verifiche e controlli anche in corso di esecuzione dell'appalto, all'esame della fornitura, verificandone la corrispondenza e la conformità ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e alla campionatura presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

La presa in consegna della fornitura non implica l'accettazione dei beni.

APM, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di consegna, procederà alla verifica dei contenitori, nelle forme e modalità che riterrà opportune. Qualora la fornitura fosse riscontrata non conforme a quanto indicato nel presente Capitolato e alla campionatura presentata, l'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento mezzo pec della segnalazione da parte di APM, e quindi alla riconsegna della stessa quantità di merce entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per il ritiro, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

Data e orario di ritiro e riconsegna dei beni non accettati alla verifica -effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario- dovranno essere concordate tra l'aggiudicatario e il Direttore dell'Esecuzione.

APM non risponderà di furti e danni durante la permanenza dei beni non accettati né dell'eventuale incendio.

La verifica con esito positivo non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti, manchevolezze e imperfezioni che non siano emersi al momento della stessa, ma vengano in seguito accertate.

#### **Art. 11 - Garanzia dei contenitori**

Tutti i contenitori forniti dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiale e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla destinazione d'uso.

Il periodo di garanzia, pari ad anni 2 (due), decorrerà dalla data di completamento del singolo ordinativo.

Il costo della garanzia si intende incluso nel prezzo offerto in sede di gara e comprende qualsiasi onere connesso all'intervento (a titolo esemplificativo: materiale, manodopera, movimentazione da e per la sede di APM).

Durante il periodo di garanzia, l'aggiudicatario dovrà eseguire, a proprie cure e spese, la riparazione o sostituzione dei contenitori danneggiati per guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva produzione, scadente qualità dei materiali impiegati, difettoso assemblaggio/per difetti riconducibili a materiali/processi produttivi.

La riparazione o sostituzione non sarà effettuata solo ed esclusivamente in caso di danni:

- conseguenti a incidenti stradali e atti di vandalismo;
- provocati da dimostrata imperizia da parte di APM.

La riparazione o sostituzione in garanzia dei contenitori verrà richiesta da APM con una comunicazione mezzo pec e dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento, mezzo pec, della segnalazione da parte di APM.

L'assunzione in carico della fornitura da parte di APM non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati, anche durante l'uso, entro 2 (due) anni dalla data di consegna.

#### **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà essere emessa al completamento della fornitura del singolo ordinativo.

La fattura dovrà riportare gli estremi del documento di trasporto ovvero alla stessa dovrà essere allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio della consegna a cui si riferisce.

In applicazione alle previsioni di cui al D. Lgs. 18 ottobre 2017, n. 267, la fattura dovrà essere emessa in regime IVA Split Payment e dovrà riportare:

- la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972";

- il totale della fattura;
- l'IVA;
- il netto a pagare.

A far data dal 1 gennaio 2019, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'emissione di fatture elettroniche.

APM provvederà al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'aggiudicatario avrà cura di indicare anche in fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, che sarà accertata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno predisposti comunque dopo l'acquisizione telematica, con esito positivo, della documentazione attestante la regolarità contributiva D.U.R.C. APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di irregolarità nei versamenti di contributi assistenziali e previdenziali, provvederà ad attuare il cosiddetto "intervento sostitutivo", ripartendo eventualmente le somme dovute tra gli Istituti in proporzione dei crediti dagli stessi vantati, secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 3/2012.

APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis DPR 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate e della Riscossione (già Equitalia) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, APM applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

APM declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- riscontrata inadempienza dell'obbligo di cui all'art. 48bis DPR 602/73;
- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'aggiudicatario, si provvederà alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 13 - Penali**

Per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali, considerata la necessità di destinare le attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, APM, si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. ritardo non giustificato nella consegna della fornitura, secondo e modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, a partire dal secondo giorno;
2. consegna parziale della fornitura: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a partire dal secondo giorno per i primi cinque giorni, che si aggreverà, in misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal sesto giorno di calendario fino al completamento della fornitura;

5. errori nella stampa, contenitori visibilmente sporchi o contenenti acqua o altri residui, mancanza dei perni e delle ruote, ove previste: da € 50,00 (cinquanta/00) a € 1.000,00 (mille/00) in base all'incidenza e alla gravità del problema;
6. altri difetti qualitativi della fornitura: 10% del prezzo unitario per ogni contenitore difettoso, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.).

In caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, APM diffiderà l'aggiudicatario, mezzo pec, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e continuativi. In difetto, sarà facoltà di APM applicare a carico dell'aggiudicatario sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di € 1.000,00 (mille/00) secondo la gravità dei casi.

Per ritardi superiori a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarà facoltà di APM procedere alla revoca dell'affidamento, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente anche gli eventuali maggiori oneri che APM dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra ditta della fornitura oggetto della presente procedura.

Sarà facoltà di APM applicare le penalità, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa mezzo pec, a detrazione direttamente sulla fattura in sede di liquidazione ovvero dalla garanzia definitiva, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto di APM di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 14 - Domicilio e referente dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede dallo stesso indicata; a tale domicilio si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre indicare un proprio referente del contratto nella fase di esecuzione, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni da parte di APM. Di tale referente dovrà essere fornito: nominativo e qualifica, recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax e indirizzo e-mail.

Ogni variazione del domicilio e/o del referente di cui ai precedenti comma, dovrà essere tempestivamente comunicata ad APM.

#### **Art. 15 - Direttore dell'Esecuzione**

Per la corretta esecuzione della fornitura e la gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, APM nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

L'aggiudicatario sarà tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto.

#### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

L'aggiudicatario, così come stabilito dall'art. 103 del Codice, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, pena decadenza dell'affidamento e acquisizione della garanzia provvisoria, da prestare, a propria scelta:

- a) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di APM.

In caso di ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di APM, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 2) fare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
  - c. l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di APM.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. APM potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

APM avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario e avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

APM potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria e assicurativa dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 17 - Invariabilità dei prezzi**

I prezzi contrattuali determinati in sede di gara si intendono accettati pienamente dall'aggiudicatario a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese nulla escluso fino alla consegna dei contenitori.

Nei prezzi offerti sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'aggiudicatario nel formulare la propria offerta dovrà tener conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Capitolato, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate completamente ultimate e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite da APM.

#### **Art. 18 - Responsabilità dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite da APM, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature.

La responsabilità dell'aggiudicatario si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L'aggiudicatario solleva APM da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori a prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

#### **Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori**

L'esecuzione della fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 20 - Codice etico**

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel Codice etico di APM approvato dal Consiglio di Amministrazione di APM in data 17.02.2010, pubblicato sul sito [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it).

### **Art. 21 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di APM approvato dal Consiglio di Amministrazione di APM in data 31.01.2018, pubblicato sul sito [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it).

### **Art. 22 - Osservanza legge 136/2010**

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato all'appalto stesso, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione ad APM e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di APM della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 23 - Forma del contratto**

Il contratto di d'appalto sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, comma 9 del medesimo decreto.

Al fine della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

1. **in originale**, garanzia definitiva, costituita ai sensi del precedente art. 16 del presente Capitolato;
2. eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione della garanzia definitiva;
3. comunicazione ai sensi della L. 136/2010 in tema di tracciabilità finanziaria, ai sensi del precedente art. 24 del presente Capitolato;
4. indicazione del firmatario del contratto unitamente a una copia del documento d'identità, in corso di validità;
5. indicazione del referente del contratto nella fase di esecuzione;
6. se del caso, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere, nello stesso termine di cui sopra:

- nominativo/i del/i subappaltatore/i;

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il/i titolare/ii del subappalto. In caso di R.T.I. o consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte della R.T.I. o del consorzio;
- dichiarazione sottoscritta dal/i subappaltatore/i con attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, APM avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto d'appalto, procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Gli eventuali oneri connessi alla stipula del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario. E' a carico di APM la sola IVA.

#### **Art. 24 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'affidamento.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **Art. 25 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte di APM.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

APM ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456, C.C., mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) qualora dovessero verificarsi più di 3 (tre) segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- e) qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- f) in caso di sospensione delle forniture da parte dell'aggiudicatario senza giustificato motivo;
- h) mancato reintegro della garanzia definitiva;
- j) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- k) per perdita, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara;

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, APM agirà ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante pec e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione contrattuale, APM si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno dell'aggiudicatario.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere

incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da APM, fatto salvo il maggior onere derivante a APM per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire ad APM qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, APM -oltre all'applicabilità delle penalità previste- procederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 27 - Fallimento dell'aggiudicatario**

In caso di fallimento dell'aggiudicatario APM si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 28 - Richiamo a leggi o regolamenti**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare:

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti alla esatta osservanza delle norme stabilite da:

- a) normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per la corretta esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto.

#### **Art. 29 - Disposizioni finali e allegati**

Il presente Capitolato è costituito da n. 29 articoli e da n. 14 pagine, oltre agli allegati, appresso elencati, che formano parte integrante dello stesso e che il concorrente approva e accetta integralmente.

Allegati:

- Allegato "A"
- Allegato "B"

F.to Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Carla Carnieri